



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 278

Prot. n. D330-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma di Attività 2017-2019 della Società Patrimonio del Trentino spa.

Il giorno **23 Febbraio 2017** ad ore **15:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, ha previsto la costituzione della società per azioni "Patrimonio del Trentino SpA" con lo scopo di valorizzare il patrimonio della Provincia Autonoma di Trento.

Come stabilito dal comma 2, lettera b), dell'art. 14 della L.P. 1/2005, lo Statuto della società prevede, all'articolo 3, che la Patrimonio del Trentino SpA svolga attività di acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni e dei diritti oggetto della definizione dell'articolo 14 della L.P. 1/2005 e ss.mm., nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

La Società Patrimonio del Trentino SpA, a capitale interamente pubblico, si configura quale strumento operativo della Provincia in quanto assoggettata al potere di indirizzo e di controllo di quest'ultima, così come meglio descritto nello Statuto della società e nella convenzione, che regola i rapporti tra la Società e la Provincia, approvata con deliberazione n. 1283 di data 23 giugno 2006.

Nella sopracitata convenzione di cui al comma 4 dell' articolo 14 della L.P. 1/2005 e ss.mm. sono stati ulteriormente e meglio definiti i rapporti tra Provincia e Patrimonio del Trentino SpA ed in particolare l'aspetto operativo della formazione del piano strategico e di quello di attività della Società in funzione degli obiettivi della Provincia e quello relativo alla presentazione dello stesso per l'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Con il presente provvedimento si propone di approvare il Programma di attività 2017-2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Rinviando all'allegato Programma per elementi di maggiore dettaglio per quanto concerne l'aggiornamento dei precedenti interventi, i nuovi interventi previsti nel Programma di attività 2017-2019, rispetto all'ultimo aggiornamento intervenuto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2509/2016, , sono i seguenti:

- 1) Struttura espositiva Ex CTE per un importo di 3,6 milioni di euro a carico della Società;
- 2) Convenzione con il Comune di Ala, che prevede l'acquisto e la sistemazione da parte della Società di un immobile di interesse comunale, a fronte di pagamenti sia in denaro che di concambio con altre partite immobiliari di interesse della Società.

Il costo complessivo degli interventi di cui sopra a carico della Società, al netto delle operazioni di "concambio", nei termini sopra indicati, è pari ad euro 3,6 milioni.

Si indica anche il termine di rendicontazione per l'intervento di lavori sul Grand Hotel Raphael di Roncegno, nella data del 31 dicembre 2021.

Inoltre, con la legge di bilancio di previsione 2017-2019 (Lp 21/2016) e relativo documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, approvato con delibera 2553 di data 29.12.2016, è stato ridotto lo stanziamento del capitolo 615810-2018 di euro 1.120.000,00 portandolo ad euro 2.010.000,00 per ogni anno dal 2018 al 2037: relativamente a tale modifica, nonchè tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011, con il presente provvedimento si provvede ad effettuare le necessarie regolazioni contabili, riducendo l'impegno n. 111557 e provvedendo invece a rilevare una prenotazione dello stanziamento attualmente disponibile pari a euro 2.010.000,00 dando atto che il Programma di Attività che si propone di approvare è compatibile con il quadro delle predette risorse.

Inoltre, con riferimento ai precedenti programmi della Società, si evidenzia quanto segue.

Con deliberazione n. 2381 di data 26 settembre 2008, , la Giunta Provinciale ha autorizzato la Patrimonio del Trentino S.p.A. all'acquisto del Museo della Scienza. Per tale finalità, con la deliberazione n. 2381/2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del 14 gennaio 2011 sono stati impegnati e assegnati alla Società un importo di Euro 2.500.000,00 per 20 annualità a decorrere dal 2008, Euro 2.500.000,00 a decorrere dal 2010 per 20 annualità e Euro 1.030.000,00 a decorrere dal 2012 per 18 annualità.

La precitata deliberazione n. 2381/2008 così come precisata e integrata con la deliberazione della Giunta Provinciale del 27 novembre 2009 n. 2888, ha autorizzato la Società a procedere all'emissione di uno o più prestiti obbligazionari per anticipare la disponibilità delle somme stanziare sul bilancio provinciale ai fini della realizzazione delle suddette opere. Nello specifico nel punto 1 della precitata deliberazione n. 2888/2009 è stata prevista la possibilità per la Società di adottare soluzioni di finanziamento a breve e medio termine anche a tasso variabile, da attivarsi in attesa della struttura definitiva a lungo termine, in modo tale che nel complesso le strutture via via adottate, inclusa quella definitiva, generino flussi tali per cui le rate che verranno a scadenza non superino, nel loro complesso, l'importo totale delle somme erogabili dalla Provincia alla Società garantendo in questo modo l'equilibrio finanziario di copertura.

In coerenza con le particolari situazioni venutesi a creare sui mercati finanziari, la Società, ha proceduto con operazioni di indebitamento a breve termine.

Ora, in virtù dell'approssimarsi della scadenza dell'operazione contratta a marzo 2014 per 43 milioni di euro, Patrimonio del Trentino S.p.A., con propria nota del 27 gennaio 2017 prot. n. 134 e successiva integrazione del 30 gennaio 2017 prot. n. 146, ha reso nota l'intenzione di procedere al rimborso della predetta operazione attraverso l'utilizzo di somme già accantonate per l'importo massimo di euro 7.500.000,00 e attraverso l'emissione a mercato di uno o più bond o finanziamenti amortizing per un importo minimo di euro 35.500.000,00 con garanzia fideiussoria da parte della Provincia.

Nello specifico, in ottemperanza a quanto prescritto dalla deliberazione n. 2450 del 29 dicembre 2016, Patrimonio del Trentino s.p.a. ha richiesto l'autorizzazione alla Giunta Provinciale e il parere preventivo a Cassa del trentino per la contrazione di un'operazione di indebitamento a tasso variabile, per un importo minimo di 35.500.000,00 euro, precisando che l'operazione di indebitamento che intende contrarre avrà durata non inferiore a cinque anni e non superiore ai trenta; la durata complessiva di tale operazione di finanziamento e dei precedenti rifinanziamenti sarà inferiore alla vita utile dell'investimento realizzato, nonché non superiore alla durata dei limiti di impegno a copertura dello stesso.

Visto il parere positivo del Collegio Sindacale della Società di data 27 gennaio 2017 in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione di finanziamento e all'osservanza delle disposizioni di legge, allegato alla precitata nota della Società, Cassa del Trentino S.p.a., con propria nota prot. n. 256 di data 6 febbraio 2017, ha espresso parere favorevole in merito al perfezionamento da parte di Patrimonio del Trentino S.p.a. di un'operazione di finanziamento per un ammontare complessivo minimo pari ad Euro 35.500.000,00.

Cassa del Trentino spa ha espresso il proprio parere in merito alla sostenibilità finanziaria e nello specifico ha condiviso la proposta formulata da Patrimonio del Trentino spa di procedere ad una operazione a tasso variabile, che dovrà essere matchata sulla durata dei contributi provinciali ed effettuata con modalità di rimborso amortizing.

Con riferimento al rilascio della garanzia fideiussoria da parte della Provincia, richiesta dalla Società con nota prot. n. 134, la stessa è una garanzia a prima domanda, irrevocabile, incondizionata, e senza facoltà di opporre eccezioni

Il rilascio della garanzia da parte della Provincia avverrà ai sensi dell'art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 e consentirà un risparmio di risorse pubbliche in quanto il tasso di interesse applicato sulla emissione obbligazionaria risulterà essere inferiore a quello di mercato in assenza di garanzie.

Sulla base di quanto premesso, visti gli schemi del contratto di fideiussione e del contratto di finanziamento inviati da Patrimonio del Trentino, con il presente provvedimento si propone di autorizzare la Società alla contrazione di un'operazione di indebitamento per un importo massimo di euro 35.500.000,00, e di autorizzare il rilascio di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, a garanzia della citata operazione, per l'importo massimo omnicomprensivo di Euro 39.050.000,00, di cui massimo euro 35.500.000,00 in linea capitale, oltre a interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese, oneri e accessori per un importo massimo pari a euro 3.550.000,00

Per quanto attiene alla regolazione dei rapporti finanziari tra Patrimonio del Trentino S.p.A. e la Provincia, conseguenti all'eventuale escussione della garanzia si precisa che la Provincia provvederà - ad avvenuto rimborso del Prestito - al recupero dell'ammontare versato ai finanziatori sulle rate di contributi afferenti al contratto di finanziamento di cui trattasi ancora da erogare a Patrimonio del Trentino S.p.A. e, in caso di incapienza, a valere sulle future assegnazioni, nonché su qualsiasi credito della Società anche nei confronti della Provincia – purchè non oggetto di altre operazioni sui mercati finanziari – o bene di Patrimonio del Trentino S.p.A.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, art. 14;
- vista la convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la società Patrimonio del Trentino Spa, approvata con deliberazione n. 1283 di data 23 giugno 2006;
- visto il D.lgs. 118/2011;
- visto il Programma di attività 2017-2019 della società Patrimonio del Trentino Spa, (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- visto lo Schema di fideiussione (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- visti tutti gli atti citati in premessa,

a voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

1) di approvare il Programma di attività per gli anni 2017-2019 della società Patrimonio del Trentino SpA., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la

lettera A, disponendo che la Società debba compatibilizzare i tempi di realizzazione degli interventi alle effettive disponibilità di cassa della Società;

2) di dare atto che i nuovi interventi previsti nel Programma di attività di cui al punto 1) sono quelli specificati in premessa e ammontano, al netto delle operazioni di “con cambio” – come in premessa specificate -, a complessivi euro 3,6 milioni di euro, interamente a carico della Società;

3) per le motivazioni esposte in premessa, di ridurre l’impegno n. 111557, e di prenotare euro 2.010.000,00 sul capitolo 615810-2018 per ogni anno dal 2018 al 2037 dando atto che il Programma di Attività di cui al punto 1) è compatibile con il quadro delle predette risorse.

4) di fissare al 31 dicembre 2021 il termine di rendicontazione per i lavori sul Grand Hotel Raphael di Roncegno, che potrà essere prorogato dal Dirigente competente su richiesta motivata della Società;

5) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, Patrimonio del Trentino s.p.a., alla contrazione di un’operazione di indebitamento per un importo massimo di 35.500.000,00 di euro, subordinando gli effetti dell’autorizzazione all’effettivo rispetto da parte della Società dei vincoli richiamati in premessa come previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 2450/2016;

6) di rilasciare, in conformità all’art. 4 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 21 , una fideiussione a prima domanda nell’interesse di Patrimonio del Trentino S.p.A. ed a favore dei finanziatori delle operazioni di cui al precedente punto 5), che sarà emessa per l’importo massimo onnicomprensivo di Euro 39.050.000,00 di cui massimo 35.500.000.00 in linea capitale, e massimo Euro 3.550.000,00 per gli interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese, oneri e accessori relativi al contratto di finanziamento. La fideiussione, entro il limite massimo di importo sopra indicato, verrà rilasciata dalla Provincia, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, mediante sottoscrizione di apposito contratto di fideiussione, redatto secondo lo schema di cui all’allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che la fideiussione di cui al punto 6) sarà efficace, ai sensi dell’art. 1957 del codice civile, sino al sesto mese successivo alla scadenza, anche anticipata, del contratto di finanziamento;

8) di approvare lo schema di contratto di fideiussione allegato al presente provvedimento quale parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera B , e di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione del contratto di fideiussione da redigersi secondo tale schema e di qualsiasi altro atto, contratto o documento accessorio che si rendesse necessario e/opportuno sottoscrivere, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali al contratto di fideiussione che si rendessero necessarie e/o opportune per la migliore esecuzione dell’operazione in oggetto;

9) di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anticipazione degli oneri eventualmente conseguenti alla prestazione della fideiussione ed all’accertamento del relativo recupero si provvederà, laddove si rendesse necessario, con successivi provvedimenti a valere rispettivamente sui capitoli 908105 delle uscite e 141701 delle entrate del bilancio 2017 e anni successivi;

10) di procedere alla stipulazione del contratto di fideiussione, di cui al punto 6), mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

11) di dare atto che, per quanto attiene alla regolazione dei rapporti finanziari tra Patrimonio del Trentino S.p.A. e la Provincia, conseguenti all'eventuale escussione della garanzia si precisa che la Provincia provvederà - ad avvenuto rimborso del Prestito - al recupero dell'ammontare versato ai finanziatori sulle rate di contributi afferenti al contratto di finanziamento di cui trattasi ancora da erogare a Patrimonio del Trentino S.p.A. e, in caso di incapienza, a valere sulle future assegnazioni, nonché su qualsiasi credito della Società anche nei confronti della Provincia – purchè non oggetto di altre operazioni sui mercati finanziari – o bene di Patrimonio del Trentino S.p.A;

12) di dare atto che Patrimonio del Trentino, con riferimento all'operazione di cui al punto 5) dovrà trasmettere alle competenti strutture provinciali la reportistica di cui alla deliberazione n. 2450/2016.

Adunanza chiusa ad ore 15:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Programma di attività 2017-2019

002 Allegato B - Schema di fideiussione

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.

Via Zambra, 42 - Torre B sud - Top Center - 38121 Trento - I
T. +39 0461 830453 F. +39 0461 830459
info@patrimoniotn.it www.patrimoniotn.it
P.IVA/C.F. 01938560222

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER GLI ANNI 2017-2019

Estratto

**Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione
di data 20/12/2016**

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI IMPIEGHI

Le opere sono afferenti a:

FONDAZIONE E. MACH. Si tratta delle quattro nuove opere previste dalla seconda convenzione e per la precisione: la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabili presso Maso Part, la nuova palazzina per i laboratori e gli uffici a servizio del dipartimento risorse naturali della Fondazione, la ristrutturazione e riuso del capannone a servizio del centro sperimentale in località Giaroni ed infine la realizzazione della "stalla didattica". L'ammontare dell'investimento previsto per le nuove opere è di circa 11,3 milioni di euro.

La Provincia in merito ha già stanziato sul capitolo di spesa 252850-2008 e sul capitolo 252850-2011 le relative annualità per il contributo in conto impianti.

A quanto sopra si sommano circa 2,5 milioni di euro per manutenzioni straordinarie su edifici esistenti a seguito della nuova convenzione approvata dalla Giunta provinciale n. 130/2015.

I costi che ricadono sugli anni 2017 e seguenti sono pari a circa 7,6 milioni di euro.

CAVALESE – SISTEMAZIONE TEATRO E AREA PARCHEGGIO COME DA CONVENZIONE.

L'operazione prevista nella convenzione in via di approvazione da parte della Giunta provinciale permetterà a Patrimonio del Trentino di ristrutturare il teatro di Cavalese, distrutto in un incendio di qualche anno fa, di cedere l'area acquistata nel 2016, previa sua sistemazione a parcheggio e di ristrutturare parte dei magazzini comunali; l'operazione troverà il suo equilibrio finanziario ed economico attraverso il riconoscimento a Patrimonio del Trentino da parte del comune di quanto percepito dall'assicurazione per il danno subito dall'incendio, oltre alla cessione di quanto percepito a titolo di contributo dalla Provincia e infine dalla cessione alla stessa Società di partite immobiliari ritenute di interesse per una loro futura valorizzazione.

TRENTO – CENTRO PER L'INFANZIA. Nel corso degli ultimi anni è nata l'esigenza di procedere a trovare una nuova collocazione per il Centro per l'infanzia essendo gli attuali spazi utilizzati non più capienti per lo scopo; dopo varie ricerche sul territorio comunale è emersa la possibilità di acquisire, ad un prezzo ritenuto conveniente, l'attuale sede del centro oltre agli attigui spazi attualmente occupati dalla Lega contro i tumori (LILT). Gli spazi considerati nel loro complesso sono ritenuti idonei per il Centro e consentiranno allo stesso di non dover sostenere da un lato oneri di trasloco e dall'altro eventuali traumi per i minori attualmente ospitati. Da un punto di vista economico il costo per l'acquisizione ammonta a circa 3,3 milioni di euro e trovano copertura su quota parte del capitolo 158780-2015, mentre il costo dei lavori di progettazione e

ristrutturazione, con ampliamento degli spazi occupando gli stessi a disposizione della LILT, ammontano a circa 1,5 milioni di euro, con oneri a carico della Società.

TRENTO – ACCENTRAMENTO STRUTTURE E SERVIZI (via Borsieri). Nel corso del 2016 si è perfezionato l'acquisto del compendio immobiliare; l'A.P.S.S. e Patrimonio del Trentino, ognuno per il proprio ambito di competenza, stanno procedendo alla progettazione della ristrutturazione dell'immobile; per il primo lotto di lavori (sistemazione dell'archivio di Stato e provinciale) sono prenotati a carico del bilancio provinciale **6 milioni** di euro; i lavori per la oltre alla sede di TSM-Trentino School of Management e degli spazi utilizzati dall'A.P.S.S. sono in corso di puntuale quantificazione.

I costi che ricadono sugli anni 2017 e seguenti sono pari a circa 2,0 milioni di euro.

PREDAZZO - SEDE DELLA POLIZIA STRADALE (ex immobile Tecnofin). Sono in fase di gara i lavori per l'adeguamento dell'immobile che verranno eseguiti entro il 2017 con spese a carico di Patrimonio del Trentino per circa 0,5 milioni (anzichè 0,35).

CALDES - NUOVA STRUTTURA PER DISABILI. Nel 2016 sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'opera la cui conclusione è prevista nel corso del 2017. Il costo complessivo a carico della Società per l'intervento è di circa 1,8 milioni di euro. Anche per quest'opera la Provincia ha stanziato le relative annualità di contributo sul capitolo 158780-2013.

I costi che ricadono sugli anni 2017 e seguenti sono pari a circa 0,6 milioni di euro.

RONCEGNO - GRAND HOTEL RAPHAEL (lavori di adeguamento alle normative). Nel corso del 2016 sono stati eseguiti i lavori di adeguamento degli impianti al fine di rientrare nel piano straordinario previsto dalla normativa statale in materia di adeguamento alle normative antincendio. Nel corso del 2017 verrà predisposto il progetto definitivo per il suddetto adeguamento e i relativi lavori potranno essere eseguiti alternativamente sia da Patrimonio del Trentino sia dal soggetto gestore a fronte di un'eventuale proposta di PPP.

Inoltre la Provincia ha stanziato, per il suddetto adeguamento, i relativi contributi in annualità, il cui valore attuale ammonta a circa 1,58 milioni, sul capitolo 615827-2014. Si prevede la rendicontazione dell'intervento entro il 31.12.2021.

TRENTO - IMMOBILE AREA EX PIFFER. Nel corso del 2016 è stata perfezionata la venuta ad esistenza dell'immobile; sullo stesso si stanno ultimando le rifiniture e la messa a reddito dello stesso mediante contratto di locazione a favore della Provincia nel corso del 2017.

LAVIS - NUOVA SEDE ARCHIVIO A.P.S.S.. La Società nel corso del 2016 ha terminato la progettazione dei lavori di ristrutturazione; gli stessi inizieranno nel corso del 2017, il loro ammontare è di 1,5 milioni di euro e sono interamente a carico della Società.

TESERO – CASA DI RIPOSO. A seguito della necessità di trovare nuovi spazi per la scuola alberghiera di Tesero è emersa l'opportunità di acquisire l'attuale sede della casa di riposo di Tesero che ben si presterebbe ad accogliere la predetta scuola oltre ad un eventuale ostello per la gioventù. L'operazione, che si perfezionerà attraverso un contratto di rent-to buy, avverrà nel corso del 2017; il valore finale per l'opzione di acquisto è stato stimato in 1,8 milioni.

RIVA DEL GARDA - AMPLIAMENTO POLO FIERISTICO E CONGRESSUALE. A seguito della fusione per incorporazione di Garda Trentino Fiere S.p.A., Patrimonio del Trentino è subentrata a pieno titolo nella realizzazione degli investimenti relativi all'ampliamento del polo fieristico e congressuale di Riva del Garda. Gli investimenti riguardano:

- a) la realizzazione di nuovi spazi fieristici e di un centro polifunzionale in località Baltera. Si prevede di incrementare così di oltre 8.000 mq gli spazi commerciali a disposizione per eventi fieristici;
- b) la realizzazione di un palazzetto dello sport che all'occorrenza potrà ospitare anche manifestazioni fieristiche minori ovvero manifestazioni musicali etc.;
- c) la realizzazione di un nuovo polo congressuale pensato per ospitare congressi e convegni con un grande numero di partecipanti; accanto a questo verrà realizzato un nuovo teatro che verrà messo a disposizione dell'attuale proprietario del polo congressuale in permuta con l'attuale struttura congressuale.

Da sottolineare che la progettazione nel corso del 2014 ha subito, per la sola parte fieristica, una modifica rispetto a quanto progettato sino a quel momento per consentire un notevole risparmio di risorse pubbliche in un momento molto delicato per il bilancio provinciale. Si è infatti deciso di provvedere alla realizzazione di un ampliamento ad Ovest dell'attuale polo e la realizzazione nell'area ex Betta del nuovo palazzetto dello Sport di fatto abbandonando l'idea di una progettazione a sud sia del nuovo quartiere fieristico che della Multihall (ora divenuta Palazzetto dello Sport).

Entrambi i progetti sono stati presentati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli investimenti, pertanto, nel loro complesso e con esclusione della progettazione per la parte già pagata, nonché di altri interventi minori già pagati, ammontano a circa 68,576 milioni di euro, di cui 19,538 milioni per il polo fieristico, 12,468 milioni per il palazzetto dello sport e 36,525 milioni per il polo congressuale e nuovo teatro. La Provincia ha concesso formalmente il contributo per il Polo congressuale e nuovo teatro per euro 36,525 milioni.

TRENTO - AREA EX ITALCEMENTI. Nel 2017 è prevista la bonifica dell'area il cui costo è stimato in circa 1,0 milioni di euro; verrà inoltre presentato il piano attuativo per lo sviluppo futuro dell'intera area; all'interno della stessa verranno previsti spazi espositivi, per sopperire alla mancanza degli stessi dovuta all'operazione tra Trento Fiere S.p.A. e l'Università degli Studi di Trento, spazi commerciali e direzionali ed eventualmente residenziali; è prevista anche la costruzione di un parcheggio.

TRENTO - Ex Asilo San Martino – NUOVA SEDE A.P.P.M.. Nel corso del 2016, dopo che sono stati respinti tutti i ricorsi presentati dai partecipanti alla gara per l'esecuzione dei lavori, si è provveduto a stipulare il contratto per la realizzazione dell'opera; i lavori avranno inizio nei primi mesi del 2017 e termineranno nel 2018. Il manufatto verrà realizzato attraverso un appalto concorso e prevederà una struttura in legno certificato ARCA. Sul capitolo di spesa 158780-2013 la Provincia ha previsto le relative annualità di contributo.(3,76 ml)

GARNIGA TERME. Si conferma la previsione di ricapitalizzazione della società, per un importo di 3 milioni in pari quota con Trentino Sviluppo, di cui 1,5 milioni a carico della Patrimonio del Trentino e 1,5 milioni a carico della Trentino Sviluppo. Il progetto esecutivo è terminato e sono state concesse tutte le autorizzazioni per procedere con la gara. L'inizio dei lavori è previsto nel corso del 2017.

PERGINE VALSUGANA - Ex sede ALPEFRUTTA. Dopo aver eseguito il lavori per permettere l'insediamento dei NU.VOL.A della Valsugana , nel 2016 sono state ottenute tutte le conformità urbanistiche per la completa ristrutturazione dell'immobile. Nel corso del 2017 è prevista l'indizione della gara per l'esecuzione dei lavori il cui importo ammonta a circa 3 milioni di euro. Si ricorda che oltre ai suddetti NU.VOL.A l'immobile ospiterà il Servizio Gestione Strade della Provincia. L'intervento è realizzato con risorse proprie della Società.

TRENTO – EX DOGANA. L'immobile originariamente era parte integrante della permuta relativa all'area ex Italcementi con la Piedicastello S.p.A.. Considerato che il medesimo immobile è rientrato nell'interesse della Provincia, è stato escluso dalla permuta di cui sopra, restando di fatto nel patrimonio immobiliare della Società. Durante il 2015 è avvenuta quindi la demolizione dello stesso oltre che la realizzazione di un parcheggio messo a disposizione antistante la stazione della ferrovia Trento - Malè, in attesa che vengano stabiliti compiutamente le finalità di tale area. A riguardo si specifica che nel corso del 2015 è stata presentata al comune di Trento, per le vie informali, un'ipotesi di edificazione di edificio atto ad ospitare uffici pubblici. Nel corso del 2016 la predetta iniziativa è stata presentata nelle fiere internazionali a cui Patrimonio del Trentino ha partecipato riscontrando notevole interesse da parte degli operatori privati.

MEZZOLOMBARDO - Nuovo presidio sanitario. Con deliberazione n. 182/2014 la Giunta provinciale ha incaricato Patrimonio del Trentino di subentrare alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Mezzolombardo; il ruolo della Società sarà quello di ente pagatore in quanto il progetto e la relativa gara sono stati già curati dall'Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche (APOP).

Per la realizzazione dell'intervento, che presenta un costo complessivo pari a 23 milioni di euro di cui 22,8 milioni a carico degli esercizi 2016 e seguenti. La Provincia ha stanziato i relativi contributi in annualità sui capitoli 157890-2014 e 157890-2015. E' prevista inoltre la costituzione di un diritto di superficie da parte dell'Azienda Sanitaria a favore di Patrimonio del Trentino e la successiva cessione di un diritto di usufrutto a favore dell'Azienda stessa da parte di Patrimonio del Trentino.

AREA INTERPORTO. Durante il 2015 è avvenuto l'acquisto di un'area edificabile di proprietà di Interporto Servizi, società del gruppo Provincia, al fine di una sua valorizzazione, per un importo di 3,35 milioni di euro con oneri a carico del bilancio provinciale. In ragione della modalità dell'operazione di valorizzazione dell'Area si è ritenuto opportuno spostare la quota di limite i contributo provinciale afferente all'intervento a favore di altro investimento con conseguente onere dell'investimento a carico della Società.

Patrimonio del Trentino ha contestualmente richiesto al Comune di Trento una modifica al Piano attuativo in vigore che permetta la migliore valorizzazione dell'area tramite vendita al privato; ad oggi dopo oltre 14 mesi dalla richiesta nessuna risposta è pervenuta dal Comune.

LEVICO TERME – NUOVO MUNICIPIO. All'interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica del Comune di Levico è prevista la realizzazione del nuovo Municipio. L'accordo siglato tra Provincia, Comune di Levico e Patrimonio del Trentino prevede che la nuova sede del Municipio venga realizzata presso l'ex Cinema Città prevedendo investimenti complessivi a partire nel 2017 per circa 7 milioni a carico di Patrimonio del Trentino. Dal suo canto il Comune provvederà a trovare la più idonea destinazione d'uso all'area Ex Masera in modo tale da poter garantire il più alto margine per potere coprire il costo del nuovo Municipio. A questo il Comune ha aggiunto, a favore della Provincia, la cessione delle attuali scuole al fine di permettere la realizzazione di un unico polo professionale.

PALAZZO NICOLODI TRENTO. Al fine di una razionalizzazione della spesa corrente in conto affitti da parte della Provincia nel corso del 2016 sono iniziate le trattative che, se positivamente concluse nel 2017, potrebbero portare all'acquisto del suddetto palazzo; l'immobile è già utilizzato dagli uffici amministrativi del Consiglio Provinciale ed è adiacente e fisicamente collegato con l'immobile di proprietà della stessa Provincia. Risulta pertanto di interesse un suo

eventuale acquisto che permetterebbe risparmi sul bilancio provinciale. L'investimento, da sottoporre al CTA, ammonterebbe a circa 8 mil di euro oltre oneri fiscali.

STRUTTURA ESPOSITIVA EX CTE. Nell'ambito della più ampia operazione messa in campo attraverso la società controllata Trento Fiere dove si prevede la cessione dell'ex CTE all'Università di Trento ricevendo in permuta il piazzale Sanseverino a Trento, è previsto un accordo con il Comune di Trento nel quale lo stesso Piazzale Sanseverino verrebbe ceduto al Comune medesimo in cambio di altre partite immobiliari di interesse societario. Nel medesimo accordo si prevede l'edificazione del nuovo polo espositivo di Trento il cui costo è stimato in 3,6 milioni di euro. La sua collocazione dovrebbe essere presso l'ex Italcementi. L'investimento viene realizzato con risorse della Società e il suo ritorno avverrà mediante un contratto di locazione pagato con le azioni che ad oggi il comune di Trento detiene in Trento Fiere. Quest'ultima permuta consentirà nel corso del 2017 di arrivare alla fusione per incorporazione di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino, operazione già peraltro prevista dal piano di riorganizzazione delle società del gruppo Provincia.

ALA - Convenzione con Comune. E' in itinere la predisposizione di una convenzione con il Comune di Ala dove si prevede l'eventuale acquisto di un'area e di un edificio di interesse comunale e la sua sistemazione da parte di Patrimonio del Trentino; una volta terminate le opere il compendio verrebbe ceduto, con la sola esclusione di eventuali spazi di interesse provinciale, al Comune medesimo dietro il pagamento sia in denaro che in partite immobiliare di interesse della Società.

DATABASE per il censimento a fini di valorizzazione degli immobili pubblici. Scopo dell'attività è quello di avere un unico database geolocalizzato che metta in evidenza tutte le proprietà, gli utilizzi e le eventuali valorizzazioni da poter offrire al mercato. Dopo aver terminato la prima fase del progetto dove sono stati inseriti nel data base gli immobili provinciali e delle società controllate dalla provincia, nel corso del 2017 è prevista la fase due durante la quale si prevede il caricamento degli immobili degli Enti Locali del Trentino. L'investimento, totalmente a carico della Società, ammonta a 0,25 mil. di euro e si concluderà nel corso del 2018.

Nel corso del 2016 sono terminati i lavori di costruzione del nuovo Hospice di Trento, è stata consegnata all'Università degli studi di Trento la nuova biblioteca centrale, sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del polo fieristico di Riva del Garda ed infine sono iniziati i lavori per la costruzione del Palavela struttura temporanea che ospiterà i congressi a Riva del Garda durante i lavori per l'edificazione del nuovo Palacongressi.

Gli ulteriori investimenti previsti nel precedente Programma a carico della Società (Capannone per il Servizio Gestione strade nonché sede VVFF di Aldeno, Caserme austroungariche Bondone e nuovo Centro per accentramento servizi della pubblica amministrazione a Cles) sono in corso di approfondimento.

Allegato B: Schema di fideiussione

[]

Spett.le
[Banca]

FIDEIUSSIONE

Con riferimento allo schema di fideiussione autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento del [] (la “**Deliberazione**”), trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito alla fideiussione di seguito riportata.

La presente fideiussione (di seguito, la “**Fideiussione**”) viene rilasciata dalla **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, Ente pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, (di seguito denominata il “**Fideiussore**” o la “**Provincia**”) in persona di [], che interviene ed agisce nella sua qualità di [], autorizzato alla sottoscrizione della presente Fideiussione con la Deliberazione;

IN FAVORE DI

[Banca]

PREMESSO CHE

- A) Patrimonio del Trentino (la “**Società Finanziata**”) con sede legale in Trento, Via Zambra, 42 - TORRE B Sud, TOP CENTER, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento n. 01938560222, Capitale Sociale pari ad Euro 327.992.137,00 i.v. in data odierna ha sottoscritto con la Banca un mutuo per l'importo di Euro 35.500.000,00 (trentacinquemilionicinquecentomila di Euro) (il “**Contratto di Mutuo**”). La data di rimborso del finanziamento prevista nel Contratto di Mutuo è 31/12/2029 (la “**Data di Rimborso**”);
- B) ai sensi dell'art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia può prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 c.c., a garanzia delle operazioni d'indebitamento attivate dalle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale dalla Provincia, direttamente o indirettamente, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società per operazioni previste dai loro piani industriali;

- C) ai sensi del succitato art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia ha autorizzato con la Deliberazione il rilascio da parte della Provincia stessa di una fideiussione a prima richiesta nell'interesse della Società Finanziata ed a favore della Banca per l'importo massimo onnicomprensivo di Euro 39.050.000,00 (trentanovemilionezerocinquantamila di Euro) (l'”**Importo Massimo**”), di cui Euro 35.500.000,00 (trentacinquemilioneicinquacentomila di Euro) in linea capitale, oltre a interessi (compresi interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, dovuti dalla Società Finanziata, nel limite massimo di Euro 3.550.000,00 (tremilioneicinquacentocinquantamila di Euro) a garanzia degli obblighi derivanti alla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo;
- D) il Fideiussore intende garantire, a prima richiesta, alla Banca il pagamento di ogni e qualsiasi importo che risultasse dovuto dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo, nei limiti di cui infra;
- E) il Fideiussore ha adempiuto a tutte le comunicazioni ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie ai fini dell'assunzione degli obblighi di cui alla presente Fideiussione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

Il Fideiussore dichiara di avere piena conoscenza delle condizioni, termini e clausole del Contratto di Mutuo.

Articolo 3

Il Fideiussore dichiara di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente fideiussore in via solidale con la Società Finanziata, ex art. 1936 e ss. c.c., garantendo il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie per capitale ed interessi che la Società Finanziata si assume con il Contratto di Mutuo, fino alla completa estinzione delle stesse; resta inteso che la responsabilità del Fideiussore in base alla presente Fideiussione si intende espressamente a garanzia di quanto dovuto alla Banca dalla Società Finanziata in linea capitale, oltre a interessi (compresi gli interessi di mora eventualmente dovuti), spese, imposte ed ogni altro accessorio, nei limiti dell'Importo Massimo sopra indicato.

Il Fideiussore si obbliga pertanto a versare alla Banca, contro semplice richiesta scritta da inoltrarsi nei modi indicati nel successivo articolo 7, senza eccezioni ed indipendentemente dalla preventiva escussione della Società Finanziata, le somme dovute dalla Società Finanziata in dipendenza del Contratto di Mutuo e comunque nei limiti complessivi di cui sopra.

Il pagamento da parte del Fideiussore dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla ricezione da parte dello stesso della richiesta scritta della Banca da cui risulti che:

- a) la Società Finanziata non ha dato puntuale esecuzione al rimborso degli importi erogati a valere sul Contratto di Mutuo secondo quanto previsto dal predetto contratto;
- b) l'importo richiesto è pertanto dovuto dalla Società Finanziata alla Banca;
- c) l'importo richiesto non è stato corrisposto alla Banca da terzi (garanti o altri terzi) per conto della Società Finanziata, direttamente o indirettamente.

Articolo 4

La presente Fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi e dichiarazioni del Fideiussore:

- a) nell'ipotesi in cui la Banca consenta riduzioni e liberazioni di altre garanzie che fossero eventualmente costituite relativamente al Contratto di Mutuo;
- b) nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento delle obbligazioni garantite con la presente Fideiussione dovessero essere restituite a seguito di revoca o dichiarazione di inefficacia dei pagamenti stessi.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 1957 c.c. la notifica di una richiesta di pagamento alla Società Finanziata equivale alla «proposizione di un'istanza» nei confronti della stessa.

Articolo 5

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto dal Fideiussore nei termini della presente Fideiussione, il Fideiussore sarà tenuto a corrispondere interessi moratori sull'importo dovuto nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della Società Finanziata ai sensi del Contratto di Mutuo e nel limite massimo indicato nel precedente art. 3, escluso ogni diritto della Banca al risarcimento del maggior danno.

Articolo 6

La presente Fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dall'esistenza, validità, efficacia di qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito ad essere prestata, anche da terzi, in relazione al Contratto di Mutuo a favore della Banca.

Il Fideiussore riconosce sin d'ora che sarà sua cura tenersi informato delle condizioni patrimoniali della Società Finanziata e dello svolgimento dei rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto precede, la Banca, previa richiesta scritta del Fideiussore, sarà tenuta a comunicargli l'entità dell'importo dovuto dalla Società Finanziata in relazione al Contratto di Mutuo, quale risultante al momento della richiesta.

Articolo 7

Ogni comunicazione prevista dalla presente Fideiussione o relativa alla stessa dovrà effettuarsi, a pena di inefficacia, mediante fax seguito da lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo notifica tramite Ufficiale Giudiziario o telegramma. Tutte le notificazioni e le comunicazioni dirette al

Fideiussore, concernenti la presente Fideiussione, devono essere indirizzate, a pena di nullità:

Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante n. 15
38122 TRENTO

c.a. del Presidente
fax: (+39) [.....]

Articolo 8

Ogni spesa o costo od onere (anche tributario) di qualsiasi genere inerente o conseguente alla presente Fideiussione sono integralmente a carico del Fideiussore. La presente Fideiussione beneficia del trattamento tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 9

Relativamente ai pagamenti che dovessero essere effettuati dal Fideiussore ovvero richiesti al Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione, il Fideiussore rinuncia sin da ora ad avvalersi nei confronti della Banca, di ogni facoltà di ritenzione o compensazione che fosse dal medesimo Fideiussore esercitabile nei confronti della Banca stessa, relativamente ai suddetti pagamenti nei limiti ammessi per legge.

Articolo 10

Sino a quando ogni ragione di credito della Banca nei confronti della Società Finanziata ed in dipendenza del Contratto di Mutuo non sia completamente estinta, il Fideiussore si obbliga sin da ora a non esercitare il diritto di regresso e/o di surroga che allo stesso spettasse nei confronti della Società Finanziata, di altri coobbligati e di garanti.

Articolo 11

Il Fideiussore riconosce sin da ora che il mancato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia diritto o facoltà ad essa attribuiti in forza della presente Fideiussione non costituirà, salvo contraria comunicazione per iscritto della Banca, rinuncia agli stessi, né precluderà il successivo esercizio del suindicato diritto o facoltà o di qualsivoglia altro diritto o facoltà della Banca.

Articolo 12

La presente Fideiussione sarà efficace sino al sesto mese successivo alla Data di Rimborso ("**Periodo di Garanzia**"). Trascorso tale termine senza che nessuna richiesta di pagamento sia pervenuta al Fideiussore, la presente Fideiussione cesserà ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione o meno del presente documento al Fideiussore.

Resta salva peraltro la facoltà della Banca di acconsentire alla risoluzione della presente Fideiussione anche prima della scadenza del Periodo di Garanzia e sempre che sia intervenuto l'integrale ed incondizionato rimborso degli importi erogati a

valere sul Contratto di Mutuo, comprensivo degli interessi ad essi collegati.

Articolo 13

L'invalidità o inefficacia di alcuna fra le previsioni della presente Fideiussione non determinerà l'invalidità o l'inefficacia di alcuna altra previsione della presente Fideiussione.

Articolo 14

Il Fideiussore garantisce il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento per capitale ed interessi, nei limiti di cui al precedente art. 3, assunte dalla Società Finanziata per effetto del Contratto di Mutuo.

Il Fideiussore si impegna ad effettuare i pagamenti ai sensi della presente Fideiussione esclusivamente alla Banca.

Di conseguenza, il credito vantato dalla Banca nei confronti del Fideiussore ai sensi della presente Fideiussione non potrà essere oggetto di cessione anche a titolo di garanzia né in altro modo essere oggetto di disposizione da parte della Banca.

Articolo 15

La presente Fideiussione è regolata, per quanto qui non previsto, dalla legge italiana e sarà interpretata in conformità alla legge italiana.

Per qualunque contestazione e controversia relativa e/o dipendente dalla presente Fideiussione sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

* * *

Qualora conveniate con i termini della Fideiussione sopra esposti, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente e di inviarcela, unitamente agli allegati, siglata in ogni pagina e firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato: Contratto di Mutuo

Allegato :

CONTRATTO DI MUTUO

tra

Patrimonio del Trentino S.p.A. (di seguito denominata “**PdT**” o “**la parte mutuataria**”) - società per azioni unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento - con sede legale in Trento, Via Zambra 42, Torre B Sud (Top Center), 38121 capitale sociale interamente versato di Euro 329.883.065,00, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 01938560222, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor Giovanni Paolo Bortolotti, nato a Cavalese, il 1 aprile 1961, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del [] febbraio 2017;

E

[nome banca] (di seguito denominata la “**Banca**” o la “**parte mutuante**”) capitale sociale Euro [] ,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di [], iscritta all’Albo delle Banche al n. [], rappresentata dal dott. [], nato a [], il [], [], il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto ed interesse della Banca, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della Banca, in [], Via [], in virtù della delega di poteri rilasciata da [] con atto a rogito del Notaio, in [], dott. , repertorio n. [], raccolta n. [], del [], registrato in Roma il []

(di seguito congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

A. PdT è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con lo scopo di valorizzare il patrimonio della Provincia Autonoma di Trento (la “**Provincia**”) e si configura quale strumento operativo della Provincia in quanto assoggettata al potere di indirizzo e di controllo di quest’ultima.

B. La Deliberazione di Giunta n. 2381/2008, così come modificata con le deliberazioni di Giunta n. 2888/2009, 2647/2010 e 1/2011, che autorizzano

l'investimento nonché l'assegnazione dei limiti di contributo disposti dalla Provincia autonoma di Trento (le “**Deliberazioni**”), hanno autorizzato PdT ad emettere uno o più prestiti destinati all'acquisto del “Museo delle Scienze”, con possibilità di strutturare le relative operazioni di finanziamento anche a breve e medio termine ed a tasso variabile, eventualmente ripetendole nel tempo, a valere sui limiti di impegno previsti nella medesima deliberazione.

C. In linea con le Deliberazioni e in esecuzione dei propri piani di investimento, il 26 marzo 2014 PdT ha emesso un prestito obbligazionario a tasso variabile, con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza, di importo nominale pari a € 43.000.000,00, con scadenza 31/3/2017. .

D. Si necessita ora di rifinanziare il prestito in scadenza, attraverso uno o più finanziamenti a tasso variabile, per un valore massimo di €35.500.000,00 e con rimborso secondo piano di ammortamento (rimborso *amortising*) in linea con quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale n. 2450 del 29 dicembre 2016.

E. In attuazione di quanto sopra, PdT, acquisito il parere favorevole di Cassa del Trentino S.p.A., ha quindi deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del xx febbraio 2017, di procedere alla sottoscrizione di uno o più mutui bancari, fino alla copertura dell'intero importo di Euro 35.500.000,00, di durata tredici anni, rimborso *amortizing*, tasso di interesse pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno *spread* pari a massimo xxx *basis points* e con garanzia fideiussoria della Provincia Autonoma di Trento, da attivarsi con istituti bancari selezionati mediante confronto concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara, conformemente all'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

F. In esecuzione della deliberazione del xx febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione della Società, ricevuto il parere favorevole di Cassa del Trentino S.p.A. datato xx febbraio 2017, prot. n. xxx e l'autorizzazione della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del [] 2017, n. [], PdT ha, quindi, attivato una procedura negoziata - codice CIG [] - senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs. 50/2016, inviando agli operatori finanziari che hanno mostrato interesse ad un indagine di mercato della Società, una lettera di invito, per la stipula di un mutuo a tasso variabile con spread su Euribor 3M nella misura massima a xxx basis point .

G. In data [] 2017, la Provincia con deliberazione di Giunta n. [] ha autorizzato il rilascio a garanzia del mutuo di una fideiussione a prima domanda per

l'importo di Euro [] in linea capitale ed Euro [] per interessi, anche di mora e spese.

H. All'esito della selezione, è risultato aggiudicatario []; per l'importo di [], con durata [] al tasso del [], autorizzando la contrazione del relativo contratto di mutuo.

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il "Contratto"), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano, quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. La Banca concede a titolo di mutuo alla PdT che, tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l'importo di Euro [=] destinato agli interventi di cui in premessa al presente contratto.
2. PdT si impegna a destinare in via esclusiva la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti di cui in premessa al presente contratto.

ARTICOLO 2

EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Le Parti convengono che l'erogazione del presente finanziamento sia effettuata in un'unica soluzione mediante versamento della somma con valuta in data [] sul conto corrente [], intestato a PdT [], codice IBAN [].
2. L'obbligo della Banca di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte di PdT della Fideiussione di cui al successivo art. 7 in originale;
 - b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto o l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da PdT ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 3

RIMBORSO DEL MUTUO

1. PdT si obbliga a rimborsare il mutuo in [...] anni, mediante il pagamento di n. [...] rate trimestrali posticipate costanti a capitale crescente con scadenza il [] ed il []

] di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a partire dal [] e fino al [] la (“**Data di Scadenza**”).

2. L’ammortamento inizierà il [] (“**Data di Inizio Ammortamento**”) con pagamento della prima rata il [].

3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest’ultima da calcolarsi al tasso indicato all’art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente contratto (**Allegato “A”**).

ARTICOLO 4

INTERESSI

1. Le Parti convengono che sull’importo erogato matureranno interessi al tasso variabile pari alla quotazione dell’Euribor 3 mesi/360 relativa all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata - con arrotondamento per difetto al centesimo qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque) - maggiorato di uno spread pari a []% (il “**Tasso di Interesse**”) Le Parti stabiliscono espressamente che, durante l’ammortamento del mutuo, anche qualora la quotazione del tasso Euribor a tre mesi/360 dovesse risultare negativa, il tasso variabile come sopra determinato non potrà mai essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d’anno e quindi la Banca non dovrà corrispondere alcun interesse a PdT. L’Euribor è il tasso d’interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l’area dell’Unione Europea, fra banche primarie. Esso viene calcolato giorno per giorno dal Comitato di gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato sulla stampa specializzata. Qualora alla data di rilevazione del parametro stabilito come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il dato, si farà riferimento all’ultima quotazione disponibile 2. La Banca si impegna a comunicare almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di ciascuna Data di Pagamento di interessi durante il periodo di ammortamento, con apposito avviso di pagamento a PdT, gli importi dovuti a titolo di interessi. La determinazione di tali importi sarà vincolante per PdT, salvo il caso di errore, di calcolo o materiale.

3. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 5

PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti a carico di PdT derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca sul conto [] intestato a [] codice IBAN [].
2. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento non fosse un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET 2 (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System* (“**Giorno TARGET**”)), questa sarà posticipata al Giorno TARGET immediatamente successivo.
3. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

ARTICOLO 6

GARANZIA

Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da fideiussione a prima domanda rilasciata dalla Provincia contestualmente al presente contratto (la “**Fideiussione**”) per l’importo complessivo di Euro [], di cui Euro [] in linea capitale ed Euro [] per interessi anche di mora e spese ed il cui testo è allegato come **Allegato “B”**.

ARTICOLO 7

INTERESSI MORATORI

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a PdT, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del [] %. I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione.
5. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 8

ESTINZIONE ANTICIPATA

1. PdT potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto, purché
 - a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
 - b. ne faccia richiesta scritta mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell'estinzione, comunicando l'ammontare che intende rimborsare e la data del rimborso anticipato.
2. In caso di estinzione anticipata, PdT dovrà corrispondere l'importo del rimborso anticipato unitamente agli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, ma senza che sia dovuto alcun indennizzo.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono espressamente che PdT potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;
 - b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
 - c) cessione del contratto a terzi;
2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, PdT provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di PdT, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali PdT dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.

5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato o ritardato pagamento da parte di PdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula;
- c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in PdT tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di PdT ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di PdT di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.

6. In conseguenza della risoluzione del contratto PdT dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. E' ammessa la cessione del credito, solo se relativa all'intero credito residuo, previo consenso scritto di PdT che non sarà irragionevolmente negato.

ARTICOLO 11

INDENNIZZO

1. La Banca si obbliga ad indennizzare PdT e/o ogni amministratore e dirigente della stessa per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca

nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave di PdT.

2. PdT si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate da PdT nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte di PdT, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.

ARTICOLO 12

TRACCIABILITA'

1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [] (il "**Conto Corrente Dedicato**"). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: []. La Banca si impegna a comunicare a PdT ogni modifica relativa ai suddetti dati.

3. La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a PdT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha PdT.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da PdT.

ARTICOLO 14

SPESE ED IMPOSTE

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo fax o lettera raccomandata a/r o per email o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per Patrimonio del Trentino:

[]

Per [Banca]

[]

ARTICOLO 16

DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.
2. Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Trento.
3. Si allega al presente atto in originale (**Allegato “C”**) il “Documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali del presente mutuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Presidente del Consiglio di Amministrazione

[BANCA]

[Dott.]

[Titolo]

Si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Erogazioni e condizioni sospensive), art. 7 (Garanzia), art. 9 (Estinzione anticipata), art. 10 (Risoluzione), art. 11 (Cessione del Contratto), art. 17 (Foro competente).

PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Presidente del Consiglio di Amministrazione

[BANCA]

[Dott.]

[Titolo]